

Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 15/03/2017

Sugli investimenti revoca parziale

di Emilio Abruzzese

L'agenzia delle Entrate con la **risoluzione 29/E** del 10 marzo 2017 ha fornito chiarimenti sulle cause di revoca previste dalla disciplina istitutiva del credito di imposta per investimenti in **beni strumentali** nuovi. Con l'articolo 18 del cosiddetto decreto competitività (DI 91/2014), è stata riconosciuta ai soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di beneficiare di un **credito di imposta** in relazione agli investimenti in tutti quei beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, con esclusione quindi degli immobili e dei beni immateriali. L'investimento minimo deve essere superiore a 10mila euro e i relativi beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'agevolazione si traduce così in un credito d'imposta pari al 15% delle spese, sostenute in eccedenza, rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali, compresi nella suddetta tabella, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. L'agenzia delle Entrate, a seguito di un'istanza di interpello, ha confermato la possibilità di potere fruire solo parzialmente del credito d'imposta. La società istante, in riferimento ad un carrello elevatore dotato di attrezzatura magnetica, acquistato nel 2014, per il quale aveva beneficiato del credito di imposta in commento, richiedeva la possibilità di poterlo vendere all'estero, separatamente dall'attrezzatura magnetica, la quale sarebbe stata impiegata su altra macchina di proprietà, sita nel territorio dello Stato. Questo, a parere dell'istante, non causerebbe la revoca del beneficio fiscale in riferimento alla quota parte relativa all'attrezzatura magnetica. L'agenzia delle Entrate, rifacendosi ai già sopra riportati termini, condizioni e requisiti previsti dalla norma che disciplina il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, ricordando i documenti di prassi che si sono interessati della materia in oggetto (circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015), in primis ritiene che secondo quanto prospettato dal contribuente, la cessione all'estero, da effettuarsi entro il 2017, del carrello

elevatore acquisito nel corso del 2014, insieme ad apposita attrezzatura magnetica, mediante contratto di locazione finanziaria, avvenendo entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, costituisce causa di revoca del credito di imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore stesso. L'amministrazione finanziaria chiarisce che, nel caso in cui la quota di credito d'imposta relativa al carrello elevatore alienato fosse stata già utilizzata, il contribuente avrebbe l'obbligo di restituire, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca, il credito indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale. Infine, in riferimento allo specifico caso prospettato del contribuente, l'agenzia delle Entrate ritiene che, la quota di credito relativa all'attrezzatura magnetica, invece, non dovrà essere restituita, a condizione che l'attrezzatura stessa, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. Infatti, come chiarito nella circolare 5/E, «gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell'agevolazione anche se destinati a essere inseriti in impianti e strutture più complessi esistenti». Pertanto, l'attrezzatura magnetica inserita in una struttura più complessa, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, oltre a essere compresa nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, deve caratterizzarsi per i requisiti della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'istante e della novità al momento dell'acquisto della stessa. La risoluzione 29/E ricorda, inoltre, come debba essere rispettata anche la condizione dell'importo minimo, fissato dalla norma, in misura non inferiore a 10mila euro per ciascun progetto di investimento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati